



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20240056251 Data 20-11-2024**Codice e Num. Det. DDVA4 - 1080 - 2024****OGGETTO**

MODIFICA SOSTANZIALE E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DDAP1 287/84130 del 5.7.2011 A FAVORE DI SRT SPA PER L'ATTIVITA' DI DISCARICA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'IMPIANTO DI NOVI LIGURE (AL).

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI
UFFICIO AMMINISTRATIVO VIA-VAS-AIA

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1, in forza del Decreto Presidenziale n. 290/62244 del 29.12.2023;

VISTI:

- l'art.107 D.Lgs.267/00;
- gli artt.4 e 70,comma 6 D.Lgs.165/01;
- l'art. 35 del nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n.2/77205 del 30.9.2015;
- la L.241/90 ad oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs.152/06 Parte seconda titolo III-bis "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*", artt.29-bis/29-quattordices;

VISTA l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) n.DDAP1 287/84130 del 5.7.2011 e s.m.i. rilasciata a SRT SPA, con sede legale e operativa in Strada Vecchia per Bosco Marengo snc - Novi Ligure (AL), per l'attività di cui all'Allegato VIII Parte II D.Lgs.152/06, Categorie seguenti:

- 5.4 "*Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti*;
- 5.3. b 1) "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico*";

e modificata, in particolare, dai seguenti atti:

- DDAP1 372/78576 del 9.7.2012, Voltura AIA;
- DDAP1 466/97052 del 3.9.2012, Autorizzazione ex art.12 D.Lgs. 387/2003, a installazione ed esercizio

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- di impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili;
- DDAP1 110/29130 del 19.3.2013, Aggiornamento AIA rilasciata con DDAP1 287/84130 del 5.7.2011;
 - DDAP1 613/106847 del 20.11.2014, Approvazione chiusura ex art.12 D.Lgs. 36/2003 dei Comparti 4.1 e 4.2 della discarica;
 - DDAP1 543/78768 del 18.9.2015, Voltura AIA;
 - DDAP2 447/66548 del 20.9.2018, Nulla osta al conferimento una tantum codice CER 190604 presso la discarica;
 - DDAP2 556/37081 del 10.6.2019, Autorizzazione al conferimento una tantum codice CER 190604 presso la discarica;
 - DDAP2 1186/70519 del 15.12.2020, Aggiornamento per modifica sostanziale, consistente in potenziamento discarica, dell'AIA rilasciata con DDAP1 287/84130 del 5.7.2011;
 - DDAP2 761/48633 del 5.8.2021, Aggiornamento per modifica sostanziale, consistente in potenziamento discarica, dell'AIA rilasciata con DDAP1 287/84130 del 5.7.2011;

PREMESSO che:

Con nota ns n.p.g. 36901 del 7.7.2022, SRT SPA, unitamente a domanda di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) ex art. 27-bis D.Lgs 152/06, presentava istanza di modifica sostanziale e riesame con valenza di rinnovo della suddetta AIA ai sensi degli artt. 29-nonies comma 2 e 29-octies comma 3 D.Lgs. 152/06;

Il progetto di modifica sostanziale oggetto di istanza consiste nell'ampliamento dei comparti esistenti mediante sopraelevazione della esistente discarica per i rifiuti non pericolosi, e in parte in un leggero ampliamento della stessa con la realizzazione dei nuovi comparti.

Le aree di ampliamento individuate sono state suddivise in *lotti funzionali*:

- Lotti funzionali n° 1-2, che prevedono nuove vasche e parziale sopraelevazione dei lotti esistenti;
- Lotti funzionali n° 3-4-5, che prevedono interventi in sopraelevazione dei lotti esistenti.

I lotti funzionali di cui sopra sono suddivisi in due distinte famiglie:

- Lotti funzionali insistenti su aree *ante* D.Lgs. 36/03 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*":
lotto funzionale 4, sopraelevazione su ex comparti 2 e 3;
- Lotti funzionali insistenti su aree *post* D.Lgs. 36/03:
lotto funzionale 1, nuova vasca e parziale sopraelevazione su ex comparto 5.1;
lotto funzionale 2, nuova vasca e parte in sopraelevazione su ex comparto 6.2;
lotto funzionale 3, sopraelevazione su ex comparti 4.1 e 5.1;
lotto funzionale 5, sopraelevazione su ex comparti 6.1, 6.2 e 5.1; inoltre detto lotto funzionale interesserà parzialmente in sormonto, anche il lotto funzionale 3 di nuova realizzazione ai sensi del D.Lgs. 121/20 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*".

A ciascuna delle due succitate famiglie sono associati diversi sistemi di protezione ambientale del fondo.

In generale gli interventi differiscono da lotto a lotto prevedendo, per i comparti realizzati precedentemente al D.Lgs.36/03, la realizzazione di una sopraelevazione con un pacchetto di fondo e pareti interne in conformità al D.Lgs.121/20 (per garantire la sconnessione idraulica con i comparti sottostanti), mentre, per i lotti realizzati ai sensi del D.Lgs.36/03, è prevista la rimozione della copertura superficiale provvisoria o definitiva, dove già esistente; su tutta l'area è stata prevista la realizzazione di nuovi argini di contenimento perimetrali, fino al raggiungimento di una quota pari a più 12 metri dal piano campagna (in sopraelevazione o di nuova realizzazione), come da dettaglio progettuale. Per tutti i lotti in oggetto è prevista la realizzazione della copertura superficiale finale ai sensi del D.Lgs.121/20 di modifica del D.Lgs.36/03.

Il complesso degli interventi comporterà un aumento di volumi di abbando pari a circa mc 965.072, comprensivi dei terreni/sistemi di copertura giornaliera.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Sono previsti inoltre i seguenti interventi funzionali alla gestione dell'impianto:

- due nuove sezioni di valorizzazione del biogas di cui una in sostituzione all'impianto di biometano che è stato dismesso;
- nuovo impianto ad osmosi per il trattamento depurativo del percolato di discarica.

Il Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA istruiva il procedimento come di seguito.

Publicata la documentazione progettuale sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, con nota n.p.g. 39848 del 20.7.2022, ne dava comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento con richiesta di verifica dell'adeguatezza e completezza della stessa entro i successivi 30 giorni, a riscontro della quale pervenivano i seguenti pareri:

- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Provincia di Alessandria, n.p.g. 44133 del 9.8.2022: richiedeva integrazioni;
- Regione Piemonte - Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile e Logistica, Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, ns n.p.g. 45151 del 18.8.2022: chiedeva di definire univocamente gli interventi di mitigazione da porre in essere (già attuati e da realizzare), dovuti all'aumento di contributo idrico convogliato nello scarico del Rio Gazzo;

Alla luce dei suddetti pareri, con nota n.p.g. 46801 del 29.8.2022, venivano richieste integrazioni ad SRT SPA che provvedeva con nota ns n.p.g. 52267 del 30.9.2022;

A seguito della dichiarazione del Presidente dell'ente scrivente di escludere il progetto dall'assoggettamento ad inchiesta pubblica ex art.27-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006, con nota n.p.g. 54752 del 30.10.2022, veniva avviato il procedimento con decorrenza del termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato e convocata la prima seduta della conferenza di servizi per il giorno 16.11.2022;

Nei termini stabiliti non pervenivano osservazioni;

Nel corso della riunione di conferenza del 16.11.2022, giusta verbale n.p.g. 63920 del 6.12.2022, si procedeva all'esame dei seguenti pareri/contributi espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento, i quali tutti richiedevano integrazioni alla documentazione progettuale, salvo il Servizio Tutela del Suolo ed il Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio, che dichiaravano l'assenza di motivi ostativi al prosieguo del procedimento:

- Gestione Acqua Spa, ns n.p.g. 59962 del 15.11.2022;
- Arpa, ns n.p.g. 60713 del 18.11.2022;
- ASL di Alessandria, mail del 16.11.2022;

Pareri dei servizi interni alla scrivente direzione:

- Servizio Gestione Rifiuti, n.p.g. 60228 del 16.11.2022;
- Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche, n.p.g. 58894 del 7.11.2022;
- Servizio Tutela del Suolo, n.p.g. 60244 del 16.11.2022;
- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio, parere del 4.11.2022;
- Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria, n.p.g. 59893 del 14.11.2022;

La Conferenza si concludeva con l'assegnazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni, cui seguiva nota di SRT SPA, ns n.p.g. 66444 del 23.12.2022, di richiesta di proroga di 180 giorni, che, con nota n.p.g. 423 del 4.1.2023, veniva concessa fino al 2.6.2023;

SRT SPA faceva pervenire la documentazione richiesta con nota ns n.p.g. 26269 del 1.6.2023, successivamente integrata con nota ns n.p.g. 45070 del 15.9.2023;

Con nota n.p.g. 36617 del 20.7.2023, e successiva nota di posticipo n.p.g. 38539 dell'1.8.2023, veniva convocata la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 20.9.2023;

Nel corso della riunione, come da verbale n.p.g. 50946 del 18.10.2023, si procedeva alla disamina dei seguenti pareri/contributi:

- Gestione Acqua spa, ns n.p.g. 38541 dell'1.8.2023: riteneva esaustive le integrazioni presentate dalla proponente;
- ARPA, contributo verbale cui ha fatto seguito nota ns n.p.g. 50423 del 16.10.2023: in linea generale esprimeva valutazione positiva per le componenti ambientali proponendo prescrizioni finalizzate al monitoraggio delle stesse, ed evidenziava la necessità di ulteriori approfondimenti riguardo alla modellazione di dispersione odori in atmosfera;

Pareri dei servizi interni alla scrivente direzione per i quali non sussistevano motivi ostativi al rinnovo dell'AIA:

- Servizio Energia, Tutela e Qualità dell'Aria, parere del 13.7.2023 relativo all'impatto acustico;
- Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio, parere del 31.7.2023;
- Servizio Gestione Rifiuti, parere del 20.09.2023;

La conferenza si concludeva con il parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale del progetto ed alla modifica sostanziale e rinnovo dell'AIA, con precisazione della necessità di inserire le indicazioni di ARPA tra le prescrizioni dei provvedimenti finali di VIA e modifica-rinnovo AIA;

A seguito della conferenza, con nota ns n.p.g. 46254 del 21.9.2023, perveniva infine il parere del Comune di Pozzolo Formigaro che rappresentava la necessità di porre particolare attenzione all'aspetto delle esalazioni odorogene;

Con atto DDVA4 13/5037 dell'1.2.2024, veniva rilasciato il giudizio positivo di compatibilità per il progetto in esame;

TUTTO CIO' PREMESSO:

RICHIAMATI:

- l'art. 29-nonies comma 2 D.Lgs.152/06, ai sensi del quale in caso di modifiche sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 29-ter e 29-quater, in quanto compatibili;
- l'art. 29-octies D.Lgs.152/06, di disciplina del rinnovo e riesame dell'AIA e in particolare i commi 3 lett. a) e b) e 9, che prevedono venga disposto il riesame con valenza di rinnovo trascorsi 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle Decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di una installazione e trascorsi 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame della stessa, in caso di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, e vista la relativa procedura di cui ai successivi commi 5 e ss. del medesimo articolo;
- l'art. 29-bis comma 1 e l'art.29-sexies comma 5 D.Lgs. 152/06, ai sensi dei quali l'AIA è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI alla Parte II del decreto stesso e delle conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques) applicabili all'impianto oggetto di autorizzazione;

DATO ATTO che il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA oggetto del presente atto, comprende la modifica non sostanziale consistente nell'inserimento del codice EER 160504 tra i codici in ingresso alla Piattaforma di Valorizzazione Rifiuti e nell'aumento dello stoccaggio istantaneo del codice EER 150110 da

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

1,2 a 10 tonnellate all'interno dell'impianto di Novi Ligure di SRT SPA, di cui al procedimento avviato con nota n.p.g. 42853 del 30.8.2024;

DATO ATTO che l'AIA rilasciata a SRT SPA risalente al 5.7.2011, e relativa ad impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 è riconducibile al caso di cui ai citati c.3 lett. a) e b) e 9 dell'art.29-octies D.Lgs.152/06, che prevedono il riesame rispettivamente trascorsi 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle Decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di una installazione, e trascorsi 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame dell'autorizzazione;

VALUTATO che:

- I pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento sono favorevoli alla modifica e contestuale riesame/rinnovo dell'AIA;
- La modifica sostanziale richiesta ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale come da DDVA4 13/5037 dell'1.2.2024;
- La documentazione presentata in sede di istanza da SRT SPA, come richiesto dal comma 5 dell'art.29-octies D.Lgs. 152/06, contiene tutte le informazioni necessarie al confronto tra il funzionamento dell'impianto oggetto di autorizzazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili, ed i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché i dati necessari all'aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda di AIA originariamente presentata ex art.29-ter comma 1 D.Lgs. 152/06;
- Si è proceduto al riesame dell'AIA in oggetto tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte II D.Lgs. 152/06, di quanto previsto dal D.Lgs.36/03 (ai sensi dell'art. 29 bis comma 3 "*si considerano soddisfatti i requisiti di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT*"), nonché di tutte le conclusioni sulle BAT di settore pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.208/38 del 17.8.2018 di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Alla luce di quanto sopra, per quanto tecnicamente ed economicamente applicabile, le scelte impiantistiche e gestionali relative sia alla situazione esistente che a quella prevista dal progetto di modifica sostanziale dell'impianto di Novi Ligure (AL), garantiscono il complessivo rispetto delle BAT di settore;
- Il progetto in esame riguarda la sopraelevazione ed un leggero ampliamento di una discarica esistente, già autorizzata e precedentemente sottoposta a procedure di valutazione di impatto ambientale, non prevede l'occupazione di nuove aree rispetto alla perimetrazione dell'area già precedentemente autorizzata e di conseguenza non comporta impatti dovuti a nuovo consumo di suolo, non modifica la categoria della discarica né la tipologia di rifiuti abbancabili rispetto a quelli già autorizzati, ed è stato valutato conforme alle BAT (migliori tecnologie disponibili) definite, nel caso del progetto di modifica della discarica per rifiuti non pericolosi, dal D.Lgs. 36/03, e conforme alle BAT di settore per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
- La conferenza di servizi ha espresso complessivamente una valutazione favorevole, con prescrizioni;
- Non sono pervenute osservazioni;
- Le criticità evidenziate da ARPA in relazione al quadro emissivo e al modello di dispersione degli odori di cui al citato contributo, ns n.p.g. 50423 del 16.10.2023, possono essere verificate tramite monitoraggi e controlli durante l'esercizio dell'attività e comunque fanno parte delle prescrizioni in allegato alla presente determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che all'atto del rilascio della presente autorizzazione l'installazione di Novi L. della Società SRT SPA risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (rif. Certificato n. 23825, rilasciato il 20.7.2022);

DATO ATTO, infine, che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. - A.I.A. della scrivente direzione, al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti L.241/90 e dell'art.5 D.Lgs.33/13 nonché, riguardo ai documenti principali, reperibile in formato elettronico sul Sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

<http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121¶m=2022viadep&fl=singola&id=3373>

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni riportate in premessa, disporre la modifica sostanziale e il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi degli artt. 29-nonies comma 2 e 29-ter, 29-quater e 29-octies D.Lgs. 152/06, a favore di SRT SPA con sede legale e operativa in Strada Vecchia per Bosco Marengo snc - Novi Ligure (AL), dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata con determinazione DDAP1 287/84130 del 5.7.2011 e successivamente modificata con gli atti in premessa richiamati, per l'esercizio dell'attività di cui all'Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/06, categorie 5.4 "*Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e 5.3. b 1) "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico"*";
2. Vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
3. Rammentare che, per gli interventi di natura edilizio-urbanistica, SRT SPA dovrà presentare idonea pratica edilizia ai competenti uffici comunali, prima della realizzazione delle opere;
4. Stabilire che la presente determinazione dirigenziale sia da parte della società proponente, conservata ed esibita su richiesta;
5. Richiamare, secondo il disposto dell'art. 29-decies D.Lgs. 152/06, che l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est;
6. Fare obbligo alla società proponente di adeguare, ai sensi della L.R. 1/18 e della D.G.R. n.20-192 del 12.6.2000, apposite garanzie finanziarie che dovranno decorrere dal 1 gennaio 2025, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. Gli importi e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12.6.2000;
7. Richiamare che, ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06, si provvederà al rinnovo dell'AIA secondo la casistica ivi indicata, vale a dire qualora si renda necessario aggiornare l'autorizzazione all'eventuale pubblicazione di nuove conclusioni sulle BAT applicabili all'impianto autorizzato (entro quattro anni dalla pubblicazione), e in ogni caso decorsi 12 anni dal rilascio della presente autorizzazione, la cui domanda dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della nuova AIA entro il **30.11.2036**. Inoltre, a norma dell'art. 29-nonies, il soggetto autorizzato dovrà comunicare all'autorità competente le eventuali modifiche all'impianto

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto stesso;

8. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ente per giorni 15 consecutivi;

9. Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Novi Ligure per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/2010 e dalla Circolare della Regione Piemonte n.3/ASC/AMD/SRI del 19/03/12;

10. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)